ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 14 OTTOBRE 1981 [1]

Helmut Knoeppel
contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee

Causa 618/79 A

Nella causa 618/79 A,

HELMUT KNOEPPEL, residente in Cadrezatte (Varese), Italia, via Matteotti, 116, con gli avvocati B. Potthast e H.-J. Rüber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato V. Biel, 18a, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

1. COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

2. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico, sig. J. Carbery, in qualità di agente, assistito dal sig. Tito Gallas, e con domicilio in Lussemburgo presso il sig. D. Fontein, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg,

convenuti,

causa avente ad oggetto una domanda con la quale il ricorrente impugna le modalità di rimborso dei mutui edilizi concessi dalla Commissione, modificate da quest'ultima dall'aprile 1979 in base ai regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978 nn. 3085 e 3086 (GU n. L 369, pagg. 6 e 8),

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte;

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Con atto datato 24 dicembre 1979, il ricorrente ha presentato un ricorso aggiuntivo al suo ricorso principale diretto contro il Consiglio e la Commissione (cfr. cause 530-729/79 e 781/79), chiedendo che la Corte voglia:

I. a) dichiarare illegittimo ed annullare il foglio paga emesso dalla prima convenuta per il mese di aprile 1979 nonché le decisioni dalla stessa adottate, a seguito di reclamo, il 28 settembre 1979 anche nella parte in cui riguardano trattenute per il rimborso di un mutuo edilizio concesso dalla prima convenuta, trattenute che, se si convertono gli importi rimborsati in base al tasso applicato all'atto dell'erogazione del prestito, sono superiori agli importi in lire per tale voce;

b) in subordine, per i ricorrenti che hanno «attualizzato» nel 1975 i loro contratti di mutuo edilizio stipulati con la prima convenuta, dichiarare illegittimo ed annullare il foglio paga emesso da questa per il mese di aprile 1979 nonché le decisioni dalla stessa adottate, a seguito di reclamo, il 28 settembre 1979 anche nella parte in cui riguardano trattenute per il rimborso di un mutuo edilizio concesso dalla prima convenuta, trattenute che sono superiori agli importi in lire versati a tal fine fino al marzo 1979 incluso sulla base di un tasso di cambio più elevato applicato all'erogazione dei mutui all'atto della modifica del contratto («attualizzazione»);

c) dichiarare che, per quanto riguarda il loro importo in lire, le rate mensili di ammortamento del mutuo edilizio corrispondono ancora al loro importo al 1° aprile 1979;

d) in subordine, per i ricorrenti i cui contratti sono stati «attualizzati» nel 1975, dichiarare che, per quanto riguarda il loro importo in

lire, le rate mensili di ammortamento del mutuo edilizio sono calcolate sulla base di un tasso di cambio che corrisponde a quello applicato all'erogazione dei mutui all'atto dell'attualizzazione;

e) in ulteriore subordine dichiarare che nei due anni successivi al passaggio in giudicato della decisione della Corte, il ricorrente deve avere la facoltà di rimborsare anticipatamente il suo mutuo edilizio sulla base del tasso di cambio applicato all'erogazione del mutuo;

f) ordinare alla prima convenuta di rettificare il conteggio del mutuo edilizio del ricorrente, tenendo conto delle conclusioni di cui ai punti I. a)-d);

g) condannare la prima convenuta a pagare al ricorrente, in lire italiane, l'importo pari alla differenza che risulta dal conteggio operato in conformità alle conclusioni di cui al punto I. f).

II. a) condannare i convenuti a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale arrecatogli, che la Corte fisserà nella somma degli interessi, calcolati al tasso del 6 %, maturati sull'importo degli arretrati dovuti a ciascuna scadenza e fino al giorno del pagamento;

b) condannare i convenuti alle spese.

Poiché la domanda aggiuntiva esula dall'oggetto della causa principale, si è deciso, su proposta del ricorrente e con l'assenso della Commissione, di trattarle come un ricorso autonomo.

Con memoria 5 marzo 1981, il Consiglio ha sollevato contro il ricorso una eccezione di irricevibilità, in conformità all'art. 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte, chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto rivolto contro il Consiglio e di porre le spese a carico del ricorrente. Esso sostiene che la presente causa può riguardare solo le parti del contratto di mutuo; il Consiglio non è una di queste parti e non può quindi nemmeno essere parte nella causa.

Con memoria 23 aprile 1981, il ricorrente ribatte all'eccezione che il motivo per il quale il Consiglio è citato nel presente ricorso è che si tratta di un ricorso aggiuntivo e che il Consiglio è uno dei convenuti nel ricorso principale. Non essendo il Consiglio convenuto nel presente ricorso, sarebbe inutile statuire sulla sua eccezione. Il ricorrente precisa che, se la Corte dovesse essere di parere contrario, egli rinuncerebbe al ricorso contro il Consiglio.

In diritto

Il Consiglio non è né l'autorità che il potere di nomina nei confronti del ricorrente, né parte del contratto di mutuo, il quale riguarda solo la Commissione ed il ricorrente. Secondo lo stesso ricorrente, il Consiglio non è nemmeno parte nel procedimento. Il ricorrente non ha presentato domande di rinuncia agli atti.

Di conseguenza, la Corte (Prima Sezione) decide che non si deve aprire la fase orale.

Il ricorso, in quanto diretto contro il Consiglio, è irricevibile.

Sulle spese

A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dispone:

1° Il ricorso, in quanto diretto contro il Consiglio, è irricevibile.

2° Il ricorrente ed il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Lussemburgo, 14 ottobre 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

G. Bosco